

parlare per ottenere un provvedimento che è un atto di rigorosa giustizia troppo a lungo ritardato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Salandra, relatore. La Giunta generale del bilancio si è occupata della questione, sollevata dall'onorevole Solimbergo; e veramente ha dovuto osservare che la condizione di quei Comuni, assoggettati alle spese delle così dette spedalità austriache, è una condizione anomala assolutamente, perchè essi non si avvantaggiano della gratuità dell'assistenza reciproca, che hanno gli altri Comuni del regno con quelli degli Stati stranieri.

Questa condizione, derivando da trattati internazionali, non è facile mutare.

La Giunta del bilancio non ha potuto però proporre alcuna risoluzione della questione, appunto perchè o ci vogliono disposizioni legislative per le quali lo Stato si assume la spesa che ora va a carico dei Comuni, oppure ci vogliono trattative internazionali. Quindi è che in nome della Giunta del bilancio non ho che a fare le stesse raccomandazioni che ha fatto l'onorevole Solimbergo, vale a dire che ora, essendo pendente la questione, l'onorevole ministro prenda quei provvedimenti che da un pezzo a questa parte sono del resto sempre stati presi dal Governo a beneficio dei Comuni più aggravati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. L'onorevole Solimbergo ha accennato ad un'anormalità di spese spedaliere che riguardano soltanto le Province venete in relazione ai cittadini di quelle Province che si trovano negli ospedali austriaci. È una questione di spese internazionali da liquidare fra il Governo nostro e quello austriaco secondo le norme e i modi che già si seguono nei rapporti con le altre potenze. Anch'io coll'onorevole Solimbergo credo questa un'anormalità che deve essere tolta.

Ma io desidero di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra un inconveniente generale che avviene in quasi tutti gli ospedali quando si tratta di ricoverare gli ammalati non appartenenti ai Comuni ai quali sia devoluta la beneficenza passiva, la beneficenza di quel dato ospedale e che privi di recapiti, cadendo accidentalmente ammalati, si trovano nella miserrima condizione di dover essere respinti da qualunque istituto di beneficenza.

È un caso che avviene troppo sovente e che sempre muove la compassione cittadina; al quale si saprebbe difficilmente porre riparo dagli istituti locali, istituti locali i quali si trovano essi

stessi generalmente in condizioni di bilancio non troppo floride e non possono (e d'altra parte sono vincolati assolutamente nell'esercizio delle loro attribuzioni) devolvere questi mezzi a profitto di miserie che non sono quelle per le quali i mezzi loro sono assegnati. Però queste miserie sono evidenti e domandano sollecito soccorso.

In questo caso mi pare che assolutamente debba intervenire con maggiore larghezza, l'opera del Governo, il quale, per misura d'ordine pubblico, si faccia esso garante presso questi Istituti ospitalieri, questi Istituti di beneficenza, della rivalsa delle spese che possono cagionare gli infelici, di che si tratta, i quali per caso, come dissi, si trovino ad ammalare e ad aver bisogno di cura in località che non è quella di loro origine. In parte provvede il nuovo disegno di legge sulle istituzioni di beneficenza, ma vi provvede unicamente per quanto riguarda gli stranieri.

È detto, mi pare, nel disegno di legge che ci ritorna dal Senato, che, in quanto riguarda gli stranieri, sarà provveduto dallo Stato, e lo Stato poi troverà modo di accomodarsi con le nazioni amiche, a norma delle convenzioni internazionali. Ma, per quanto riguarda i cittadini del regno, il disegno di legge anzi accennato non provvede. Cade ammalato e ha bisogno di essere ricoverato immediatamente un individuo senza recapito. Si presenta sulla porta di un ospedale. L'ospedale, che per ragione di beneficenza e d'ordine pubblico dovrebbe pure accettarlo, come fa ad essere rimborsato delle spese che incontrerà? Ciò produce pratiche lunghe e costose di esito incerto, per non andare incontro alle quali l'Amministrazione dell'Opera pia, che deve difendere il bene datogli da amministrare, si rifiuta di intervenire. Ond'è che io presento questo quesito: non potrebbe la materia esser regolata da norme amministrative? Non potrebbe il Governo interporvi con legge opportuna e dire: ebbene quando il conflitto intorno al domicilio del ricoverato si solleva fra enti amministrativi di una medesima Provincia la determinazione definitiva della competenza passiva del ricoverato sia devoluta alla Giunta amministrativa; quando invece codesto individuo non appartenga ad un Comune della medesima Provincia in cui risiede l'Istituto di beneficenza che lo ha ricoverato, venga la questione risolta inappellabilmente dalla quarta sezione del Consiglio di Stato?

Così si eviterebbero spese inutili, così la contesa sarebbe subito e sicuramente risolta e così si eviterebbe il miserando spettacolo, che pur si ripete ogni giorno, di individui respinti dura-